



ASSOCIAZIONE ALUMNI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA - SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS)

STATUTO

TITOLO PRIMO - Norme Generali

Art. 1 - Denominazione e natura

1. È costituita l'associazione denominata '*Associazione Alumni della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza*' (di seguito '*Associazione*').

2. L'Associazione riunisce gli allievi della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma (di seguito SSAS) che abbiano completato almeno un ciclo di studi triennale, magistrale, dottorale presso la SSAS. L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, artt. 36 e seguenti del Codice Civile. È sottoposta al regime giuridico e fiscale degli enti non commerciali di cui agli artt. 143 e seg. D.P.R. 917/1986 s.m.i. (T.U. delle imposte sui redditi).

Art. 2 - Finalità

L'Associazione opera in collaborazione con la SSAS per perseguire i seguenti scopi:

a) stabilire e mantenere vivi i contatti, i vincoli culturali e la collaborazione scientifica fra gli allievi laureati della SSAS, nonché quelli con gli allievi in corso, i docenti e le istituzioni della SSAS tutte, promuovendo e realizzando iniziative di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che contribuiscano a rinsaldare tali relazioni;

b) svolgere attività di promozione della SSAS e della sua attività, attraverso iniziative che stabiliscano o facilitino i suoi rapporti con la Scuola, l'Università e altri enti di ricerca o istituzioni culturali di prestigio in Italia e all'estero;

c) incentivare la creazione di risorse, canali e programmi di alta formazione, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti della SSAS e della Sapienza Università di Roma, finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e agli sviluppi di carriera degli alunni SSAS, tramite accordi con enti di ricerca, istituzioni culturali, aziende, ordini professionali, enti locali e governativi, in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata, Sede legale e rapporti con la SSAS

L'Associazione ha durata indeterminata. Essa ha sede presso la SSAS in viale Regina Elena, 29100161 Roma (Palazzina ex Regina Elena piano terra). Domicili speciali, a fini di corrispondenza, possono essere considerati quelli del Presidente e dei membri del Consiglio



Direttivo. L'Associazione agisce e coordina le iniziative e i servizi da essa promossi di concerto con gli organi governativi della SSAS e nell'interesse di quest'ultima e dei suoi membri.

Art. 4 - Patrimonio

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - beni mobili e immobili che divengano proprietà dell'Associazione;
 - contributi da parte di enti pubblici e privati;
 - donazioni, erogazioni, lasciti, accettati dall'Associazione in conformità alle proprie finalità statutarie.
3. Ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere i bilanci preventivo e consuntivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'anno finanziario inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno;
 - i bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di ottobre;
 - i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della seduta dell'Assemblea ordinaria al fine di consentire la consultazione da parte di ogni associato.

TITOLO SECONDO - Soci

Art. 5 - Definizioni

1. Sono considerati Alumni SSAS e dunque automaticamente qualificati come potenziali soci dell'Associazione tutti gli allievi SSAS che abbiano concluso un intero ciclo di studi (Diploma di Licenza Triennale e/o Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Diploma dottorale) nel rispetto dei requisiti previsti. Gli allievi SSAS che hanno conseguito un Diploma di Licenza Triennale e proseguono i propri studi (Laurea Magistrale o Specialistica) presso la Sapienza Università di Roma in qualità di allievi SSAS ricevono la qualifica di Alumnus SSAS solo previa chiusura del ciclo di studi.
2. L'Associazione distingue tre categorie:
 - Soci ordinari;
 - Soci onorari;
 - Sostenitori dell'Associazione.

Art. 6 - Soci ordinari

1. Sono soci ordinari tutti gli Alumni SSAS ammessi nell'Associazione dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento della quota associativa.
2. La quota associativa è di identica entità per tutti i soci.
3. I soci ordinari godono di elettorato attivo e passivo.



Art. 7 - Soci onorari

1. Possono essere nominati soci onorari dell'Associazione tutti coloro che ne siano ritenuti meritevoli per l'eccellente profilo nel campo sociale, scientifico, artistico e civile, o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione o della SSAS.

2. I soci onorari sono ammessi nell'Associazione, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio dell'Assemblea.

3. I soci onorari non godono di elettorato attivo o passivo, pur avendo diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione.

Art. 8 - Sostenitori dell'Associazione

1. Possono essere sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato che desiderano contribuire al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione stessa, sostenendone regolarmente l'attività sociale.

2. I sostenitori dell'Associazione sono ammessi nell'Associazione dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dei due terzi, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei soci ordinari.

3. I sostenitori dell'Associazione non godono di elettorato attivo o passivo, pur avendo diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione.

4. Il sostenitore dell'Associazione che non sia persona fisica è rappresentato nell'Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata.

Art. 9 - Adesione

1. Per diventare soci dell'Associazione è necessario fare richiesta al Consiglio Direttivo e corrispondere la quota associativa. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo.

2. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno e perfezionata con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio dell'Associazione viene meno a seguito di:

- decesso;
- recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità nel pagamento della quota associativa per 18 mesi consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere riammesso su delibera del Consiglio Direttivo previo versamento delle quote dovute non corrisposte;
- espulsione, con motivata delibera del Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza dei due terzi e dopo aver valutato le ragioni dell'interessato.

TITOLO TERZO - Organi sociali e struttura organizzativa



Art. 11 - Articolazione della struttura organizzativa

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori Contabili;
- Collegio dei Probiviri.

Ulteriori dipartimenti e commissioni di scopo possono essere istituiti su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi in particolari circostanze o per l'attuazione di specifiche iniziative. In tal caso, il Consiglio è obbligato alla notifica ai soci di eventuali modifiche alla struttura organizzativa.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, che esercitano i propri diritti nei limiti sanciti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria:

- è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data della seduta assembleare, tramite comunicazione ufficiale in cui sono specificate data, ora e luogo di incontro, nonché l'ordine del giorno; la redazione di tale comunicazione è di competenza del Presidente;

- è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro più anziano di età nel Consiglio Direttivo;

- ad ogni seduta elegge un segretario, che sottoscrive con il Presidente il verbale finale di seduta, di cui il Consiglio Direttivo invia telematicamente copia a tutti i soci;

- è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci, incluse le deleghe – la cui regolarità viene accertata dal Presidente all'inizio della seduta assembleare, insieme al diritto ai soci di partecipare all'assemblea e la regolarità della medesima – e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti;

- approva le proprie delibere tramite votazione a maggioranza semplice (del 50% + 1) dei soci partecipanti.

4. Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- l'approvazione del piano annuale di attività dell'Associazione;
- l'elezione a scrutinio segreto del Presidente e del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione a maggioranza semplice delle nomine e delle revoche dei membri del Consiglio Direttivo;

- il voto di sfiducia al Presidente su mozione motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci;

- le modifiche al presente Statuto o ai Regolamenti di sua competenza;



- la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la corrispondente destinazione del patrimonio.

5. L'Assemblea straordinaria:

- può essere convocata dal Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, o su richiesta di almeno un decimo dei soci;

- è convocata almeno 5 giorni prima della data della seduta assembleare, tramite comunicazione ufficiale in cui sono specificate data, ora e luogo di incontro, nonché l'ordine del giorno; la redazione di tale comunicazione è di competenza del Presidente;

- approva le proprie delibere tramite votazione a maggioranza due terzi dei soci partecipanti;

- si svolge nelle forme e secondo le previsioni del comma III del presente articolo.

6. I soci possono intervenire in Assemblea facendosi rappresentare da altri soci non consiglieri o revisori, mediante delega scritta, presentata all'inizio della seduta assembleare e regolarmente approvata dal Presidente.

7. I soci possono intervenire in assemblea anche per via telematica previa richiesta scritta inviata al Presidente con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data della seduta assembleare.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente, eletto a maggioranza dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, è titolare del potere di legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il Presidente:

- assicura l'unità e la continuità delle funzioni dell'Associazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- cura la corretta e trasparente gestione amministrativa dell'Associazione;

- propone le nomine e le revoche dei membri del Consiglio Direttivo, che devono essere approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea;

- ha funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività dell'Associazione;

- stipula convenzioni e contratti, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- convoca regolarmente e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, approva e redige i punti all'ordine del giorno, sottoscrive con il segretario di seduta il verbale dell'Assemblea;

- propone la nomina e la revoca di singoli soci o di terzi a determinate e limitate responsabilità oppure l'istituzione di commissioni di scopo che il Consiglio Direttivo deve poi ratificare.

3. Il mandato del Presidente è triennale. Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

4. Il Presidente decade:

- per dimissioni o per decesso;

- per votazione di sfiducia, secondo l'art. 12 comma IV del presente Statuto;

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità ovvero per quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile.



In tal caso, il Vicepresidente o, per impossibilità, il membro più anziano del Consiglio Direttivo, deve indire nuove elezioni ed esercitare temporaneamente le funzioni del Presidente sino alla prima Assemblea utile.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- dal Presidente;
- da un numero pari di non meno di quattro consiglieri, la cui nomina è proposta dal Presidente ed approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

2. Ogni Area Accademica della Scuola deve essere rappresentata in Consiglio Direttivo da almeno un consigliere, che deve avere compiuto in essa il suo percorso di studi.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli allievi presso il Consiglio Direttivo della Scuola.

4. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente o il Consiglio Direttivo invitano a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli soci o soggetti terzi all'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo:

- svolge funzioni di controllo, di indirizzo e di esecuzione delle attività dell'Associazione;
- predispone le linee di sviluppo e il rendiconto dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- determina e delibera l'entità delle quote associative;
- delinea periodicamente, ai fini dell'azione dell'Associazione e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati;
- predispone le convenzioni e i contratti, che il Presidente stipula;
- delibera su ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci;
- approva le proposte del Presidente di nomina e revoca di singoli membri o soci o di soggetti terzi a determinate responsabilità, l'attribuzione a questi di specifiche deleghe nonché l'istituzione di commissioni di scopo.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, anche a distanza e/o in forma telematica, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è riunita almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le sessioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riportate a verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione, da ratificare nella successiva seduta utile e da rendere noto in sede assembleare ai soci dell'Associazione.

8. I singoli membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;



- per decesso o per dimissioni;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità o per quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile;
- per revoca motivata della nomina da parte del Presidente, approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dal Consiglio;

In tal caso il Presidente nomina un membro provvisorio in sostituzione di ciascun membro decaduto; la nomina deve essere sottoposta entro sei mesi alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Art. 15 - Collegio dei Revisori Contabili

1. È composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni.

2. I membri del Collegio dei Revisori Contabili non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Probiviri, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti.

3. Il Collegio dei Revisori Contabili verifica periodicamente la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione sotto il profilo della correttezza formale e sostanziale e partecipa alle riunioni dell'Assemblea presentando una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

4. Le riunioni del Collegio dei Revisori, da effettuarsi almeno una volta all'anno, sono valide quando siano presenti almeno due membri effettivi, tra cui il presidente. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei Revisori, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell'ordine di elezione.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci dell'Associazione mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni.

2. I membri del Collegio dei Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Revisori Contabili, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell'ordine di elezione.

3. Il socio che ritenga lesi i diritti che gli spettano per l'appartenenza all'Associazione, può adire il Collegio dei Probiviri. Tale organo è competente a risolvere le controversie tra soci ovvero tra questi e l'Associazione, se derivanti dal rapporto associativo.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, prese entro un massimo di trenta giorni dalla sua adizione, sono immediatamente esecutive, vincolanti e inappellabili.

TITOLO QUARTO - Norme finali e transitorie

Art. 17 - Modifiche dello statuto



Il Consiglio direttivo o almeno un decimo dei soci attraverso mozione al Presidente dell'Associazione può proporre la modifica del presente statuto. Il testo delle modifiche proposte deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvarle, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera anche sulla modalità della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alla legislazione vigente.